

**PROGETTO DI SCISSIONE PER SCORPORO DELLA SOCIETA' TOSCO S.N.C.
DI TOSCO PIERLUIGI E C. A FAVORE DELLA SOCIETA' "VIA TORINO 39
S.R.L." DI NUOVA COSTITUZIONE, REDATTO AI SENSI DELL'ART. 2506.1
DEL CODICE CIVILE**

Signori Soci,

a norma di quanto prescritto dall'articolo 2506.1 e seguenti del Codice Civile, si redige il presente progetto di "scissione per scorporo" che riporta i seguenti elementi di sintesi:

1. il tipo, la denominazione e la sede delle società partecipanti alla scissione;
2. gli atti costitutivi e gli statuti delle società partecipanti alla scissione;
3. il rapporto di cambio delle azioni ed i conguagli in danaro;
4. le modalità di assegnazione delle azioni della società beneficiaria;
5. la data dalla quale le azioni emesse dalla società beneficiaria e/o i soci partecipano agli utili;
6. la data a decorrere dalla quale le operazioni della società scissa sono imputate al bilancio della società beneficiaria;
7. il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci ed ai possessori di titoli diversi dalle azioni;
8. i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla scissione;
9. l'esatta descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare alla società beneficiaria e dell'eventuale conguaglio in danaro e la descrizione dei principali rapporti giuridici oggetto di trasferimento;
10. la data di effetto della scissione.
11. la motivazione dell'operazione di scissione parziale per scorporo

L'operazione di scissione proposta è:

- parziale, in quanto non comporta l'estinzione della scindenda TOSCO S.N.C. DI TOSCO PIERLUIGI E C.

• per scorporo, in quanto la TOSCO S.N.C. DI TOSCO PIERLUIGI E C. sarà la detentrica del 100% del capitale sociale nella società beneficiaria di nuova costituzione, denominata VIA TORINO 39 S.R.L.

1. Tipo, denominazione o ragione sociale, sede delle società partecipanti alla scissione

Società scindenda:

TOSCO S.N.C. DI TOSCO PIERLUIGI E C.

Sede legale: Via Torino n. 39 – 10046 – Poirino – TO

Codice fiscale, partita IVA e Numero di Iscrizione al Registro Imprese della CCIAA di Torino: 05228780010

Numero REA: TO-694336

Capitale sociale € 7748,00 suddiviso in quote come segue:

- a) Tosco Pierluigi nato a Poirino (TO) il 20/08/1958 c.f. TSCPLG58M20G777V => € 774,80
- b) Tosco Gianfranco nato a Poirino (TO) il 10/01/1963 c.f. TSCGFR63A10G777L => € 774,80
- c) Malfatto Monica nata a Torino (TO) il 01/02/1964 c.f. MLFMNC64B41L219H => € 6198,40

Società beneficiaria:

VIA TORINO 39 S.R.L.

Sede legale: Via Torino n. 39 – 10046 – Poirino – TO

Capitale sociale € 10000,00 suddiviso in quote come segue:

- a) TOSCO S.N.C. DI TOSCO PIERLUIGI E C. € 10.000,00 pari al 100% delle quote del capitale sociale.

2. Atti costitutivi e statuti delle società partecipanti alla scissione

Società scindenda:

La società scindenda TOSCO S.N.C. DI TOSCO PIERLUIGI E C. , con sede legale in Poirino (TO) Via Torino n. 39, capitale sociale € 7748,00 i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Torino an n. REA: TO-694336, codice fiscale e partita IVA 05228780010 è stata costituita in data 23/01/1987 con atto a cura del dr. Gaetano Raspini notaio, rep. N. 725 racc. n. 35 e registrato a Moncalieri il 03/02/1987 al n. 447 serie S1. In seguito ad atto di modifica rogito notaio Vullo Maria Antonietta del 04/08/2023, rep. 9153, il capitale sociale di € 7748,00 risulta così suddiviso:

- Tosco Pierluigi nato a Poirino (TO) il 20/08/1958 c.f. TSCPLG58M20G777V
=> € 774,80 pari al 10%

- Tosco Gianfranco nato a Poirino (TO) il 10/01/1963 c.f. TSCGFR63A10G777L
=> € 774,80 pari al 10%

- Malfatto Monica nata a Torino (TO) il 01/02/1964 c.f. MLFMNC64B41L219H
=> € 6198,40 pari all'80%

Lo Statuto della società scindenda non subirà alcuna modifica.

Società beneficiaria – Atto costitutivo e Statuto

L'Atto costitutivo della società beneficiaria costituenda prevederà quanto segue:

- 1) – **Denominazione:** VIA TORINO 39 S.R.L.
- 2) – **Sede legale:** Poirino (TO) Via Torino n. 39
- 3) – **Oggetto sociale:**

La società ha per oggetto: L'acquisto, la vendita, la permuta di immobili ad uso civile, commerciale, industriale e agricolo; la gestione e l'amministrazione in proprio e per conto terzi di beni immobili di qualsiasi genere; la locazione a terzi di parte e/o tutti i complessi immobiliari della società; la costruzione e la ristrutturazione in proprio e per conto terzi di fabbricati ad uso civile, commerciale, industriale e agricolo, nonché l'alienazione dei medesimi; l'assunzione di mandati di rappresentanza ed intermediazione immobiliare; la segnalazione a terzi contratti di mutui, sovvenzioni, finanziamenti in genere.

Il commercio all'ingrosso ed al dettaglio di beni alimentari e/o non alimentari; rappresentanza di beni sia alimentari che non alimentari; servizi di consulenza in materia immobiliare e commerciale. Attività di import-export di beni non necessariamente inerenti l'attività principale della società, la promozione ed organizzazione di corsi di aggiornamento, convegni, conferenze, mostre, fiere e quant'altro utile per la formazione del proprio e dell'altrui personale, riguardanti anche la sfera individuale e privata.

Essa potrà inoltre: - assumere interessenze, quote, partecipazioni, anche azionarie in altre società, consorzi ed imprese costituite e costituenti secondo le normative vigenti; - esercitare il coordinamento amministrativo, commerciale, finanziario e tecnico delle società alle quali partecipa ed in genere effettuare nei confronti di terzi prestazioni di servizi rientranti nei settori testè elencati; - stipulare, rinnovare e rescindere, relativamente a beni immobili e beni mobili iscritti e non in pubblici registri, contratti di locazione anche finanziaria ed operativa, di affitto, noleggio e di concessione in usufrutto di aziende o di rami aziendali; - acquistare, vendere, permutare e noleggiare automezzi ed autoveicoli normali e speciali, di qualsiasi genere, specie, tipo, potenza e portata; - effettuare autotrasporti, nazionali ed internazionali, di cose e di persone, sia per conto proprio che per conto terzi.

Essa potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie ed amministrative compresa ogni operazione di leasing di qualunque tipo, sia attiva che passiva necessarie od utili al raggiungimento dello scopo sociale, assumere partecipazioni in altre società o imprese, assumere e concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma, ricevere o concedere avalli e fidejussioni anche per obbligazioni di soci o di terzi, con espressa e tassativa esclusione delle operazioni di raccolta del risparmio, dell'attività assicurative e delle altre operazioni vietate dalla legge.

La società potrà prevedere per gli amministratori e consulenti un accantonamento di fine mandato.

Inoltre potrà contrarre delle polizze assicurative e di malattia a tutela del patrimonio aziendale

4) – **Capitale sociale e soci**

Il capitale sociale sarà di € 10.000,00 (euro diecimila virgola zero) di proprietà al 100% della scindenda società TOSCO S.N.C. DI TOSCO PIERLUIGI E C.

5) Amministratore e loro poteri

La società può essere gestita, alternativamente, su decisione dei soci all'atto della nomina, da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da due o più membri, nel numero fissato dai soci al momento della designazione, i cui componenti possono operare, a seconda di quanto previsto all'atto della nomina con metodo collegiale, con poteri disgiunti o con poteri congiunti, fermo restando che la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'art. 2481 del codice civile sono in ogni caso di competenza del consiglio di amministrazione.

Per Organo Amministrativo si intende l'Amministratore Unico, ovvero il Consiglio di Amministrazione, ovvero l'insieme degli amministratori con poteri congiunti o disgiunti.

Gli amministratori possono anche essere scelti tra non soci. Essi sono nominati e revocati con decisione dei soci assunta in sede assembleare ai sensi dell'art. 2479-*bis* c.c. Gli amministratori sono revocabili in qualunque momento, salvo il diritto al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa.

L'organo amministrativo inizialmente designato sarà un Amministratore unico nella persona di:

Sig.ra Malfatto Monica nata a Torino (TO) il 01/02/1964 c.f. MLFMNC64B41L219H, residente a Poirino (TO) Frazione Masio n. 12

6) Rappresentanza

L'Amministratore Unico ha la rappresentanza della società.

In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della società compete al Presidente. Gli amministratori delegati sono legittimati a rappresentare la società nei limiti delle materie loro delegate.

In caso di amministrazione pluripersonale disgiunta, i poteri di rappresentanza sono attribuiti a ciascun amministratore. Ciascun amministratore ha il potere di opporsi all'operazione che l'altro voglia

compiere prima che sia compiuta. Sull'opposizione decide l'assemblea a maggioranza dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

In caso di amministrazione pluripersonale congiunta, i poteri di rappresentanza sono attribuiti con le modalità ed ai soggetti indicati all'atto della designazione.

7) Collegio sindacale

Quando obbligatorio per legge, l'assemblea nomina il collegio sindacale ai sensi dell'art. 2477 del codice civile, che ha anche funzioni di controllo contabile.

Quando la nomina del collegio sindacale non è obbligatoria ai sensi dell'art. 2477 del codice civile, con decisione dei soci può essere nominato un collegio sindacale, composto di tre membri effettivi e di due supplenti, o un revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Ove nominato il Collegio Sindacale resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Il collegio sindacale o il revisore nominati ai sensi del comma 2 vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sulla corretta tenuta della contabilità e sulla corrispondenza dei bilanci alle scritture contabili, e possono:

- a) compiere atti di ispezione e di controllo;
- b) chiedere notizie agli amministratori sull'andamento della gestione sociale o su determinati affari.

Il collegio sindacale viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, con telegramma, telex o posta elettronica da spedirsi almeno 3 (tre) giorni prima.

Il collegio sindacale è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del collegio stesso.

Le adunanze del collegio sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio - video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti e regolare lo svolgimento dell'adunanza;
- b) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- c) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio -video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente.

8) Bilancio e utili

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da adottarsi a sensi del precedente art. 11, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale della società lo richiedano: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

9) Durata della società: 31 dicembre 2060

10) Importo approssimativo delle spese per la costituzione della società: 4.000 Euro

11) Statuto della società beneficiaria:

La società sarà retta dallo Statuto allegato sotto la lettera "B"

3. Rapporto di cambio delle azioni e conguagli in denaro

Non vi è alcun rapporto di cambio: il capitale sociale della costituenda VIA TORINO 39 S.R.L. è interamente posseduto e di proprietà dalla scindenda TOSCO S.N.C. DI TOSCO PIERLUIGI E C. unitamente al patrimonio conferito, come da perizia redatta ai sensi articoli 2343 e 2409bis del Codice Civile da

parte del revisore contabile all'uopo incaricato. Pertanto il patrimonio conferito dalla scissa verrà imputato per Euro 10000,00 a capitale sociale e per la residua parte a patrimonio della costituenda newco. Non è previsto alcun conguaglio in denaro.

4. Modalità di assegnazione delle azioni della società beneficiaria

La scissione in oggetto è per scorporo per cui, come già precisato anche al punto precedente, la scindenda TOSCO S.N.C. DI TOSCO PIERLUIGI E C. sarà unica socia al 100 % della newco denominata VIA TORINO 39 S.R.L.

5. Data dalla quale le azioni emesse dalla società beneficiaria partecipano agli utili

Essendo la società beneficiaria di nuova costituzione, la data di partecipazione agli utili sarà la stessa in cui la società si intenderà costituita, vale a dire la data di effetto giuridico della scissione così come indicata nel successivo punto 10 del presente progetto.

6. Data a decorrere dalla quale le operazioni della società scissa sono imputate al bilancio della società beneficiaria

Le operazioni della società scissa saranno imputate al bilancio della società beneficiaria a decorrere dalla data di effetto giuridico della scissione di cui al successivo punto 10 del presente progetto. A decorrere dalla medesima data si produrranno gli effetti ai fini delle imposte sui redditi.

7. Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni

Non esistono particolari categorie di soci né possessori di titoli diversi dalle azioni/quote.

8. Vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla scissione

Non sono previsti benefici o vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla scissione.

9. Esatta descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare alla società beneficiaria, dell'eventuale conguaglio in danaro e dei principali rapporti giuridici oggetto di trasferimento

Ai sensi dell'art. 2506.1 del Codice Civile, gli elementi patrimoniali attivi e passivi della società scindenda che verranno trasferiti alla società beneficiaria sono costituiti dal complesso dei beni necessari all'esercizio dell'attività di acquisto, costruzione, ristrutturazione, locazione di beni immobili e da attività, debiti, passività in genere, contratti e rapporti giuridici relativi a tale ramo aziendale. A questo riguardo si segnala che il trasferimento di tali elementi patrimoniali avviene con riferimento alla situazione patrimoniale della società scindenda redatta alla data del 31/12/2023. In particolare, ai fini della esatta descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare alla società beneficiaria VIA TORINO 39 S.R.L. è stata redatta la seguente tabella che riporta la denominazione ed il valore che assumevano le attività e le passività trasferite nella situazione patrimoniale riferita alla data del 31/12/2023. L'elenco dettagliato degli elementi dell'attivo e del passivo sopra riepilogati ed oggetto di trasferimento, viene riportato in allegato, sotto la lettera C).

La scissione per scorporo, nel rispetto di quanto prescritto dall'articolo 160-ter, n. 4, lettera c), Direttiva U.E. 2019/2121, non determinerà una corrispondente riduzione del patrimonio netto contabile della società scissa, ma si verifica la "sostituzione" delle attività e delle passività trasferite con la partecipazione nella società beneficiaria, attribuendo a sé stessa le relative azioni o quote (che non vanno quindi ai soci, come avviene nella scissione "tradizionale")

A titolo esemplificativo, e salvo le necessarie verifiche da compiersi alla data di effetto giuridico della scissione, il Patrimonio Netto contabile della società beneficiaria sarà così composto:

	ATTIVITA'	PASSIVITA'
Investimenti in immobili	316732,16	
Terreni di pertinenza	135742,36	
Capitale sociale		10000,00
Fondo amm.to immobili		38067,34
Riserve di capitale		404407,18
TOTALI A PAREGGIO	452474,52	452474,52

Resta inteso che le poste contabili di patrimonio netto della società scindenda e della società beneficiaria dovranno essere puntualmente

ricalcolate una volta che la scissione si sarà perfezionata ed in base ai dati forniti dalla perizia redatta dal revisore contabile incaricato.

10. Data di effetto della scissione

La scissione ha effetto, ai sensi dell'art. 2506-quater del Codice Civile, dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione nell'ufficio del Registro delle Imprese competente.

11. Motivazione dell'operazione di scissione per scorporo

Al fine di razionalizzare l'attività sociale si è avvertita l'esigenza di promuovere due distinti rami d'intervento separando i comparti che opereranno in forme autonome tra di loro, in modo da realizzare:

=> un comparto societario destinato a curare le attività immobiliari di investimento e di gestione e locazione degli immobili destinati ad attività artigianali e commerciali. Rientrano a questo fine le attività di manutenzione, ristrutturazione, locazione e/o gestione degli insediamenti immobiliari, ivi comprese le attività di arredamento e di adattamento degli stessi agli scopi artigianali e commerciali.

=> la continuità dell'esistente comparto societario che curerà la continuità operativa dell'attività di carpenteria metallica, costruzione e posa in opera di serramenti ed infissi, posa in opera di vetri, riparazioni meccaniche e manutenzione di ogni genere, lavorazione e stampaggio materie plastiche ed assemblaggio, lavori di edilizia in genere.

L'intera problematica è stata analizzata sotto gli aspetti economico gestionali, alla luce delle evoluzioni delle domande che subiscono influenze diverse, che richiedono organizzazioni mirate, a seconda che si tratti di compravendita di immobili piuttosto che il godimento degli stessi. Torna comunque utile alla compagine sociale, che nel presente progetto di scissione parziale resta immutata, stante l'identica partecipazione al capitale sociale delle società scindenda e beneficiaria, poter separare le strategie ed analizzare i risultati conseguiti distintamente ai due rami di attività, anche allo scopo di meglio orientare le scelte di governo dell'impresa complessivamente.

La separazione delle dette attività permetterà un autonomo loro sviluppo che, avendo diverse esigenze e diverse modalità operative, con particolare

riferimento alla costruzione, gestione, manutenzione, locazione degli immobili da un lato e all'attività di carpenteria metallica, costruzione e posa in opera di serramenti ed infissi, posa in opera di vetri, riparazioni meccaniche e manutenzione di ogni genere, lavorazione e stampaggio materie plastiche ed assemblaggio, lavori di edilizia in genere dall'altro, potrebbero far rilevare delle inefficienze gestionali se gestite nell'ambito di un'unica struttura societaria.

La scissione, infine, consentirebbe una più agevole collocazione delle quote sociali sul mercato, favorendo la domanda degli investimenti immobiliari da reddito, che potrebbe costituire una opportunità da cogliere.

La separazione dei due rami aziendali appare pertanto la soluzione più idonea per lo sviluppo dell'attività della società scissa e lo strumento della scissione consente di perseguire gli obiettivi imprenditoriali e strategici sopra definiti.

Allegati:

TABELLA A)

LETTERA B)

LETTERA C)

Poirino, lì 18 settembre 2024

Tosco Pierluigi, rappresentante dell'impresa

TABELLA A)

TOSCO SNC DI TOSCO PIERLUIGI & C. - BILANCIO DI VERIFICA AL 31/12/2023	
ATTIVITA'	
Disponibilità liquide	94204,40
Crediti tributari	27019,80
Clienti	286749,86
Crediti diversi	7198,38
Risconti attivi	1891,04
Rettifiche attive di bilancio	31099,16
Investimenti in dotazioni tecniche - attrezzature - veicoli	738774,27
Impianti e macchinari generici	63680,27
Impianti e macchinari specifici	434648,00
Attrezzatura varia e minuta	74016,09
Mobili e arredi	19414,24
Macchine ufficio elettroniche	3120,04
Autovetture	43778,73
Autocarri	89609,49
Altri beni materiali	10157,24
Telefonini	350,17
Investimenti in immobili	316732,16
Terreni di pertinenza	135742,36
Totale attività ed investimenti	1639411,43
PASSIVITA'	
Finanziamenti di terzi	811425,94
Fornitori	255708,85
Debiti tributari	296095,00
Debiti v/soci	177712,11
Fatture da ricevere	3290,32
ratei passivi	16471,23
Fondo T.F.R. dipendenti	54828,43
altri debiti	7320,00
Fondo amm.to fabbricati strum.li	38067,34
Fondo amm.to impianti e macchin.	476614,67
Fondo amm.to altri beni mat.li	130084,40
Fondo amm.to attrezzature varie	67138,59
Capitale sociale e riserve	116080,49
Capitale sociale	7748,00
Utile dell'esercizio	108332,49
Totale passività - debiti e capitale	1639411,43

Allegato lettera B) **Statuto della società beneficiaria VIA TORINO 39 S.R.L.**

Statuto di SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Articolo 1

Denominazione

E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione sociale:

"VIA TORINO 39 S.R.L."

Articolo 2

Sede sociale e domicilio

La società ha sede nel Comune di POIRINO,

La sede sociale può essere trasferita ad altro indirizzo nell'ambito del medesimo Comune con semplice decisione dell'Organo Amministrativo. L'Organo Amministrativo potrà inoltre deliberare l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.

Articolo 3

Oggetto sociale

L'acquisto, la vendita, la permuta di immobili ad uso civile, commerciale, industriale e agricolo; la gestione e l'amministrazione in proprio e per conto terzi di beni immobili di qualsiasi genere; la locazione a terzi di parte e/o tutti i complessi immobiliari della società; la costruzione e la ristrutturazione in proprio e per conto terzi di fabbricati ad uso civile, commerciale, industriale e agricolo, nonché l'alienazione dei medesimi; l'assunzione di mandati di rappresentanza ed intermediazione immobiliare; la segnalazione a terzi contratti di mutui, sovvenzioni, finanziamenti in genere.

Il commercio all'ingrosso ed al dettaglio di beni alimentari e/o non alimentari; rappresentanza di beni sia alimentari che non alimentari; servizi di consulenza in materia immobiliare e commerciale. Attività di import-export di beni non necessariamente inerenti l'attività principale della società, la promozione ed organizzazione di corsi di aggiornamento, convegni, conferenze, mostre, fiere e quant'altro utile per la formazione del proprio e dell'altrui personale, riguardanti anche la sfera individuale e privata.

Essa potrà inoltre: - assumere interessenze, quote, partecipazioni, anche azionarie in altre società, consorzi ed imprese costituite e costituende secondo le normative vigenti; - esercitare il coordinamento amministrativo, commerciale, finanziario e tecnico delle società alle quali partecipa ed in genere effettuare nei confronti di terzi prestazioni di servizi rientranti nei settori testè elencati; - stipulare, rinnovare e rescindere, relativamente a beni immobili e beni mobili iscritti e non in pubblici registri, contratti di locazione anche finanziaria ed operativa, di affitto, noleggio e di concessione in usufrutto di aziende o di rami aziendali; - acquistare, vendere, permutare e noleggiare automezzi ed autoveicoli normali e speciali, di qualsiasi genere, specie, tipo, potenza e portata; - effettuare autotrasporti, nazionali ed internazionali, di cose e di persone, sia per conto proprio che per conto terzi.

Essa potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie ed amministrative compresa ogni operazione di leasing di qualunque tipo, sia attiva che passiva necessarie od utili al raggiungimento dello scopo sociale, assumere partecipazioni in altre società o imprese, assumere e concedere finanziamenti sotto qualsiasi

forma, ricevere o concedere avalli e fidejussioni anche per obbligazioni di soci o di terzi, con espressa e tassativa esclusione delle operazioni di raccolta del risparmio, dell'attività assicurative e delle altre operazioni vietate dalla legge.

La società potrà prevedere per gli amministratori e consulenti un accantonamento di fine mandato.

Inoltre potrà contrarre delle polizze assicurative e di malattia a tutela del patrimonio aziendale

Articolo 4

Durata

La durata della società è stabilita dalla data dell'atto costitutivo fino al 31 Dicembre 2060 e potrà essere prorogata o ridotta per decisione dei soci.

Articolo 5

Capitale sociale e quote

Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (DIECIMILA VIRGOLA ZERO ZERO) ed è diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 C.C..

Le quote di partecipazione al capitale sociale possono essere assegnate ai soci in misura non proporzionale ai conferimenti da essi effettuati nel capitale sociale.

La responsabilità dei soci è limitata alle quote di capitale sottoscritte.

In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui l'intera partecipazione è appartenuta ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'art. 2464 c.c., o fino a quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall'art. 2470 c.c.

Il capitale sociale può essere liberato con conferimenti in denaro, con conferimento di beni in natura e di crediti ed in genere con tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione patrimoniale.

Ai conferimenti si applica quanto disposto dagli artt. 2464 e 2465 c.c.

In caso di conferimento avente ad oggetto una prestazione d'opera o di servizi da parte di un socio a favore della società, la polizza assicurativa o la fidejussione bancaria, prestate a supporto di detto conferimento, possono in qualsiasi momento essere sostituite con il versamento, a titolo di cauzione, a favore della società del corrispondente importo in denaro.

Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le quote emesse in sede di aumento di capitale sociale in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi rispettivamente posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata; i soci della società emittente possono decidere che le quote emesse in sede di aumento del capitale sociale siano attribuite ai sottoscrittori in misura non proporzionale ai conferimenti del capitale sociale dagli stessi effettuati.

Salvo che nell'ipotesi di cui all'art. 2482-ter c.c., ove sia disposto un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti, questo potrà essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spetterà ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2473 c.c.

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482 bis, comma secondo c.c. in

previsione dell'assemblea ivi indicata.

Articolo 6

Finanziamenti dei soci

La società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi, salva diversa determinazione risultante da atto scritto.

I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati a favore della società esclusivamente dai soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, che risultano iscritti nel libro soci da almeno 3 (tre) mesi e che detengano una partecipazione al capitale pari almeno al 2 (due) per cento dell'ammontare del capitale sociale quale risulta dall'ultimo bilancio approvato (o comunque nei limiti e con le modalità che siano imposti dalla normativa tempo per tempo in vigore).

Il rimborso dei finanziamenti dei soci dovrà essere fatto nel rispetto delle condizioni poste dall'art. 2467 c.c. ed in particolare detto rimborso potrà essere eseguito nel limite delle eccedenze di disponibilità finanziaria rispetto ai debiti sociali, così come risultanti dalla contabilità regolarmente tenuta ed aggiornata.

Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società, effettuati in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.

Articolo 6 bis

Titoli di debito

La società può emettere titoli di debito al portatore o nominativi con decisione dei soci, adottata con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Articolo 7

Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi

1. Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi secondo le disposizioni seguenti.
2. Nell'ambito della nozione di "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono compresi tutti i negozi a titolo oneroso od a titolo gratuito. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno la partecipazione con il saldo all'offerente della somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, da un arbitratore, designato d'accordo tra le parti o in mancanza dal Presidente del Tribunale territorialmente competente.
3. L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.
4. Per il trasferimento della nuda proprietà e per il trasferimento o la costituzione di diritti reali limitati (tra cui usufrutto e pegno) sulla partecipazione, occorrerà il preventivo consenso scritto di tutti i soci; in mancanza di tale consenso, troverà applicazione quanto disposto dal presente articolo in tema di inosservanza del diritto di prelazione.
5. Il socio che intende alienare o comunque trasferire la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a

tutti i soci risultanti dal libro dei soci mediante lettera raccomandata inviata al domicilio di ciascuno di essi indicato nello stesso libro; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo, le modalità di pagamento e i termini temporali di stipula dell'atto traslativo, comunque non superiori a 6 mesi dalla data di invio della raccomandata. I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al socio offerente, e per conoscenza agli altri soci, la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata AR non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di spedizione della offerta di prelazione.

6. Nell'ipotesi in cui il trasferimento venga effettuato senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi (utili, quota di liquidazione) e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

7. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

8. Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

9. Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta, poichè tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente; qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di essa, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro i termini indicati nella sua proposta di alienazione.

Ove l'atto traslativo non avvenga nei termini che precedono, il socio che intende effettuare il trasferimento deve ripetere tutta la procedura di cui sopra.

10. La comunicazione dell'intenzione di trasferire la partecipazione formulata con le modalità indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1326 c.c. Pertanto il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza della accettazione dell'altra parte. Da tale momento, il socio cedente è obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione del negozio in forma idonea all'iscrizione nel libro dei soci, con contestuale pagamento del prezzo come indicato nella comunicazione.

Articolo 8

Trasferimento della partecipazione a causa di morte.

Le partecipazioni trasferite per causa di morte sono liberamente trasferibili al coniuge ed ai parenti sino al secondo grado.

In ogni altro caso la partecipazione dovrà essere offerta in prelazione ai soci superstiti nei modi e con gli effetti di cui al precedente art. 7.

Fino a quando non sia stata fatta l'offerta e non risulti che questa non sia stata accettata, l'erede o il legatario non sarà iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio dei diritti sociali inerenti alle partecipazioni, compreso il diritto di voto, e non potrà alienare le partecipazioni con effetto verso la società.

Articolo 9

Recesso

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- il cambiamento dell'oggetto della società;
- la trasformazione della società;
- la fusione e la scissione della società;
- la revoca dello stato di liquidazione;
- il trasferimento della sede della società all'estero;
- il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società;
- il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma c.c.;
- l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro 20 (venti) giorni dalla trascrizione sul relativo libro sociale della delibera che lo legittima, ovvero, nel caso in cui il fatto che legittima il recesso sia diverso da una deliberazione non oltre 30 (trenta) giorni, dalla conoscenza di esso da parte del socio. A tal fine l'organo amministrativo deve tempestivamente comunicare ai soci i fatti che possono dar luogo per i soci stessi a diritto di recesso.

Nella raccomandata devono essere indicate le generalità del socio recedente, il domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, la delibera o il fatto che legittimano il recesso.

Per quanto riguarda il rimborso della quota e la determinazione del valore di essa si applicano le disposizioni di cui all'art. 2473 co. 3 e 4 c.c.

Le partecipazioni per le quali è effettuato il diritto di recesso sono inalienabili.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società. Dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, perde efficacia, nei casi previsti dall'art. 2473 ultimo comma c.c.

Articolo 10

Soggezione ad attività di direzione e controllo

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso il Registro delle Imprese di cui all'articolo 2497-bis secondo comma del Codice Civile.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 11

Modalità di gestione. Amministratori.

La società può essere gestita, alternativamente, su decisione dei soci all'atto della nomina, da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da due o più membri, nel numero fissato dai soci al momento della designazione, i cui componenti possono operare, a seconda di quanto previsto all'atto della

nomina con metodo collegiale, con poteri disgiunti o con poteri congiunti, fermo restando che la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'art. 2481 del codice civile sono in ogni caso di competenza del consiglio di amministrazione.

Per Organo Amministrativo si intende l'Amministratore Unico, ovvero il Consiglio di Amministrazione, ovvero l'insieme degli amministratori con poteri congiunti o disgiunti.

Gli amministratori possono anche essere scelti tra non soci. Essi sono nominati e revocati con decisione dei soci assunta in sede assembleare ai sensi dell'art. 2479-*bis* c.c. Gli amministratori sono revocabili in qualunque momento, salvo il diritto al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa.

Articolo 12

Durata e cessazione del mandato

Se non sono stati nominati a tempo determinato, gli amministratori restano in carica sino a dimissioni o revoca; essi sono rieleggibili.

In caso di mandato a tempo determinato, la cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'Organo Amministrativo è stato ricostituito con i suoi nuovi componenti.

Se, nel corso dell'esercizio, vengono a mancare uno o più componenti dell'Organo Amministrativo nominati dalla collettività dei soci, gli altri provvedono ad integrare detto Organo con un egual numero di amministratori che rimangono in carica sino alla prima assemblea dei soci, ovvero sino alla prima occasione in cui questi ultimi assumono una decisione mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, dovendosi in questa sede provvedere alla loro sostituzione.

Qualora venga meno la metà, ovvero la maggioranza di tali amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti.

Gli amministratori rimasti in carica devono astenersi dal compimento di atti di straordinaria amministrazione (salvo che questi siano già stati deliberati prima della cessazione di cui sopra) sino all'integrazione dell'organo amministrativo.

Gli amministratori nominati dai soci ai sensi del precedente comma vengono a cessare contemporaneamente agli altri.

Articolo 13

Consiglio di amministrazione: presidenza; convocazione

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal soggetto designato dai soci all'atto della nomina, od, in mancanza, eletto dai consiglieri nella prima adunanza a maggioranza assoluta; con la medesima maggioranza possono essere nominati anche uno o più vicepresidenti cui sono attribuiti i poteri di sostituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento, secondo le modalità stabilite all'atto della loro nomina.

Il Consiglio è convocato dal Presidente, autonomamente ovvero su domanda scritta anche di uno solo dei consiglieri o di due sindaci effettivi, ove esistente il Collegio Sindacale, mediante invio a tutti i consiglieri ed ai sindaci, se nominati, di avviso contenente il luogo, la data e l'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

Chi convoca l'adunanza provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie all'ordine del giorno. Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale od anche altrove purchè in Italia.

L'avviso deve essere trasmesso a mezzo raccomandata A.R., telegramma, telefax o posta elettronica inviata con modalità idonee a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento; esso deve pervenire a ciascuno dei convocati almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione.

Si reputa comunque regolarmente costituito il Consiglio di Amministrazione, anche senza previa convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri ed i sindaci o il revisore, se nominati, in carica, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 14

Il consiglio di amministrazione: decisioni

Il Consiglio è legittimato a deliberare se alla riunione è presente almeno la maggioranza dei suoi componenti tuttora in carica. Le decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il presidente del Consiglio di Amministrazione verifica la regolarità della costituzione del consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

Delle deliberazioni della riunione viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario; esso viene trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'adunanza;
- b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti;
- c) le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti;
- d) su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti gli amministratori che vi partecipano possano essere identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti dell'adunanza la prova di tale identificazione e che sia consentito a ciascun amministratore di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto presso la sede legale della società, dove dovrà trovarsi l'amministratore che presiede la riunione ed il segretario, onde consentire la stesura del relativo verbale sul libro sociale. Le adunanze che si tengono per teleconferenza o per videoconferenza sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso egli sia assente dalla sede legale, dal Vice Presidente o da un Amministratore Delegato, purchè presenti presso la sede legale.

Articolo 15

Il consiglio di amministrazione: decisioni assunte per scritto

Se viene nominato un Consiglio di Amministrazione, le decisioni relative ad operazioni di importo superiore ad Euro 50.000,00 (cinquantamila) devono essere assunte con le procedure di cui ai due articoli precedenti; ciascun amministratore può pur sempre chiedere, anche in ipotesi diverse da quelle di cui sopra, l'osservanza dei due articoli precedenti.

Negli altri casi, e nei limiti di legge, su decisione di chi assume la relativa iniziativa ai sensi dei due articoli

precedenti, le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere assunte mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

Ove si adotti il metodo della decisione mediante consultazione scritta, l'amministratore che intende proporre una data decisione, formula detta proposta in forma scritta, su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico), recante l'oggetto della proposta decisione e le sue ragioni, e con l'apposizione della sottoscrizione in forma originale o in forma digitale.

La trasmissione della proposta di decisione può avvenire con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica (occorrerà comunque che le modalità prescelte garantiscano a tutti i consiglieri il diritto di partecipare alla decisione e di ricevere adeguate informazioni in merito al suo oggetto) e deve essere diretta a tutti gli amministratori, i quali, se intendono esprimere voto favorevole, di astensione o contrario, devono comunicare (con qualsiasi sistema, ivi compresi il telefax e la posta elettronica) al proponente e alla società la loro volontà in forma scritta (su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e con l'apposizione della sottoscrizione in forma originale o in forma digitale) entro il termine indicato nella proposta, comunque non inferiore a 10 (dieci) giorni; la mancanza di detta comunicazione nel termine prescritto va intesa come espressione di voto contrario.

Ove si adotti il metodo della decisione mediante consenso degli amministratori espresso per iscritto, la decisione si intende formata qualora presso la sede sociale pervenga la comunicazione (effettuata con qualsiasi sistema, ivi compresi il telefax e la posta elettronica) del consenso in forma scritta (su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e con l'apposizione della sottoscrizione in forma originale o in forma digitale) di tanti amministratori quanti ne occorrono per formare la maggioranza richiesta.

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica; in caso di parità prevale il voto del presidente del consiglio di amministrazione.

Se si raggiunge un numero di consensi tale da formarsi la maggioranza richiesta, la decisione deve essere comunicata a tutti gli amministratori (con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica) e, se nominati, ai sindaci e deve essere trascritta tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni degli amministratori ai sensi dell'art. 2478 indicando:

- a) la data in cui la decisione deve intendersi formata;
- b) l'identità dei votanti;
- c) l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti;
- d) su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.

Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti gli amministratori e i documenti pervenuti alla società recanti l'espressione della volontà degli amministratori sono conservati in allegato al libro stesso.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione curerà che la decisione così assunta venga eseguita; il soggetto che ha assunto l'iniziativa del procedimento, se diverso dal Presidente, vigilerà sull'esecuzione stessa.

Articolo 16

Poteri dell'organo amministrativo

L'Organo Amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; in sede di nomina possono tuttavia essere apposti limiti agli stessi.

In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, questo può delegare, nei limiti consentiti dagli artt. 2381

co. 4 e 2475 co. 5 c.c., tutte o parte delle proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, ovvero ad uno o più di essi, congiuntamente o disgiuntamente. In tal caso si applicheranno le norme contenute nell'art. 2381 co. 3, 5 e 6 c.c.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Articolo 17

Rappresentanza

L'Amministratore Unico ha la rappresentanza della società.

In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della società compete al Presidente. Gli amministratori delegati sono legittimati a rappresentare la società nei limiti delle materie loro delegate.

In caso di amministrazione pluripersonale disgiunta, i poteri di rappresentanza sono attribuiti a ciascun amministratore. Ciascun amministratore ha il potere di opporsi all'operazione che l'altro voglia compiere prima che sia compiuta. Sull'opposizione decide l'assemblea a maggioranza dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

In caso di amministrazione pluripersonale congiunta, i poteri di rappresentanza sono attribuiti con le modalità ed ai soggetti indicati all'atto della designazione.

Articolo 18

Divieto di concorrenza

I componenti dell'Organo Amministrativo sono soggetti all'obbligo di non esercitare attività concorrenziale, secondo le modalità di cui all'art. 2390 c.c.

Articolo 19

Compensi

Agli amministratori compete il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dei compiti loro affidati.

I soci, con decisione assunta ai sensi dell'art. 2479 co. 3 c.c. (ovvero 2479-bis c.c.), attribuiscono annualmente agli amministratori una indennità in misura fissa ovvero proporzionale agli utili di esercizio; possono altresì riconoscere loro una indennità per la cessazione dalla carica, deliberando l'accantonamento di un fondo di quiescenza, anche mediante la stipulazione di polizze assicurative.

In caso di nomina di amministratori delegati o di un comitato esecutivo, il relativo compenso è fissato dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina.

Articolo 20

Decisioni dei soci: competenze

I soci decidono sulle materie loro riservate dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori ovvero da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili, che potrà avvenire nei 180 (centottanta) giorni

successivi alla chiusura dell'esercizio qualora particolari esigenze lo richiedano;

- la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- la nomina dei sindaci e del presidente del Collegio sindacale o del revisore;
- le modificazioni dello statuto;
- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modifica dei diritti dei soci;
- la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione.

E' necessaria l'autorizzazione dei soci nel caso previsto dall'art. 2465 co. 2 c.c.

Articolo 21

Diritto di voto

Ciascun socio, iscritto nel relativo libro, ha un diritto di voto proporzionale alla sua partecipazione al capitale.

Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

Articolo 22

Modalità di votazione

Devono essere assunte in forma assembleare le decisioni aventi per oggetto le materie di cui all'art. 2479 nn. 4 e 5, quelle relative alla nomina dei liquidatori ed ai criteri di svolgimento della liquidazione e quelle concernenti tutti gli altri argomenti per i quali la legge espressamente preveda tale procedura; essa sarà altresì necessaria quando lo richiedano uno o più amministratori ovvero tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

L'assemblea verrà convocata dall'Amministratore Unico, ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione su delibera di questo, ovvero da ciascun amministratore con poteri disgiunti, ovvero, in caso di amministrazione congiunta, dall'amministratore cui all'atto della nomina è stato attribuito tale compito, previa delibera assunta dalla collettività degli amministratori; in caso di impossibilità dei soggetti così indicati, la convocazione potrà essere operata dal Collegio Sindacale, se esistente, od anche da un socio.

L'assemblea si terrà nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia.

La convocazione ha luogo con avviso inviato almeno otto giorni prima, o quanto meno giunto a destinazione almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, spedito con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o trasmesso con qualunque altro strumento idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, purchè indirizzato agli aventi diritto presso il domicilio che risulta dal libro soci. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza con l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

In assenza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita con la partecipazione dell'intero capitale sociale, qualora tutti gli amministratori ed i sindaci (se nominati) siano presenti od informati, e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. Gli amministratori e i sindaci (se nominati) che non partecipino all'adunanza dichiareranno per iscritto di essere informati in merito alla riunione ed agli argomenti da

trattarsi nel corso di essa, e di non opporsi alla relativa discussione e deliberazione.

L'assemblea si intende regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; nei casi previsti dai numeri 4 e 5 dell'art. 2479 co. 2 c.c., è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Articolo 23

Presidenza dell'assemblea; verbale

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di amministrazione congiunta o disgiunta dall'amministratore con maggior anzianità di carica, od in subordine di età. In mancanza, l'assemblea sarà presieduta dalla persona designata dagli intervenuti. Al Presidente dell'assemblea competono le funzioni ed i poteri di cui all'art. 2371 c.c.

Il segretario, che può essere scelto anche fra estranei, è designato dagli intervenuti su proposta del presidente.

Ove prescritto dalla legge le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

Il verbale dell'assemblea è redatto nell'osservanza di quanto prescritto dall'art. 2375 c.c.

Le decisioni dell'assemblea dei soci devono constare da verbale redatto senza ritardo e sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno;
- c) le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se per atto pubblico, deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la rapida esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione e deve essere trascritto tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'art. 2478 C.C..

Articolo 24

Deleghe

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

Gli aventi diritto all'intervento in assemblea possono farsi rappresentare con delega scritta da soggetti anche non soci.

La delega può essere concessa anche per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

La delega può essere conferita agli amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati.

È consentita la subdelega, salvo che il delegante abbia diversamente disposto nell'atto di delega.

Articolo 25

Assemblea tenuta con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione

È ammessa la possibilità che le adunanze dell'assemblea si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i soci che vi partecipano possano essere identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti dell'adunanza la prova di tale identificazione e che sia consentito a ciascuno di essi di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi questi requisiti, l'assemblea si considera tenuta presso la sede legale della società, dove dovrà trovarsi il soggetto che presiede la riunione ed il segretario, onde consentire la stesura del relativo verbale sul libro sociale.

Articolo 26

Decisione assunta tramite consultazione o consenso scritto

Salvo quanto previsto dal precedente art. 22, le decisioni dei soci possono essere assunte mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

Tale procedimento decisionale potrà essere attivato dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione previa delibera di questo, da ciascuno degli amministratori a firma disgiunta o da quello tra gli amministratori a firma congiunta cui, all'atto della nomina, sia stato attribuito tale compito; in caso di inerzia di questi soggetti, ciascun amministratore, il collegio sindacale, se esistente, od un socio, titolare in proprio, ovvero designato da tanti soggetti che siano complessivamente intestatari di quote rappresentanti almeno il 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale, potranno assumere la relativa iniziativa.

La procedura in oggetto potrà svolgersi con le modalità prescelte dall'Organo Amministrativo, ovvero dal soggetto che attiva il procedimento decisionale. Occorrerà comunque che le modalità prescelte garantiscano a tutti i soci il diritto di partecipare alla decisione e di ricevere adeguate informazioni in merito al suo oggetto. Gli amministratori, o il diverso soggetto che attiva il procedimento decisionale, possono inviare ai soci (a mezzo lettera raccomandata, fax, e-mail) richiesta di esprimere il proprio consenso. La richiesta deve contenere in maniera dettagliata la descrizione della materia sulla quale il consenso è richiesto. I soci entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della richiesta devono comunicare la propria volontà alla società mediante lettera raccomandata.

Dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Il soggetto promotore deve inoltre mettere a disposizione, presso la sede sociale, la documentazione inerente alla proposta di decisione, che può essere liberamente consultata da tutti i soci.

Qualora il socio non risponda nel termine indicato, egli sarà considerato dissenziente.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, le decisioni sono prese col voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

E' compito degli amministratori verificare che la procedura decisionale di consultazione scritta sia stata formalmente rispettata, provvedere a raccogliere i documenti di risposta alla consultazione dei soci, eseguire i conteggi necessari ai fini della determinazione del quorum deliberativo, comunicare a tutti i soci ed ai sindaci o al revisore, ove nominati, i risultati della decisione. In caso di assunzione della decisione, i medesimi cureranno la trascrizione della relativa annotazione sul Libro delle decisioni dei soci; degli esiti degli accertamenti suddetti

dovrà essere dato conto nell'annotazione suddetta.

Colui che ha assunto l'iniziativa del procedimento ai sensi del co. 2 del presente articolo, decorso il termine ivi previsto, dovrà comunicare agli organi sociali ed a tutti i soci se la proposta è stata accolta ovvero se è stata respinta, indicando distintamente il nominativo dei favorevoli, dei contrari, degli astenuti e di chi non si è pronunciato. Alla decisione così adottata verrà data esecuzione a cura dell'Organo Amministrativo.

Articolo 27

Controllo legale dei conti e controllo contabile

Quando obbligatorio per legge, l'assemblea nomina il collegio sindacale ai sensi dell'art. 2477 del codice civile, che ha anche funzioni di controllo contabile.

Quando la nomina del collegio sindacale non è obbligatoria ai sensi dell'art. 2477 del codice civile, con decisione dei soci può essere nominato un collegio sindacale, composto di tre membri effettivi e di due supplenti, o un revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Ove nominato il Collegio Sindacale resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Il collegio sindacale o il revisore nominati ai sensi del comma 2 vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sulla corretta tenuta della contabilità e sulla corrispondenza dei bilanci alle scritture contabili, e possono:

- a) compiere atti di ispezione e di controllo;
- b) chiedere notizie agli amministratori sull'andamento della gestione sociale o su determinati affari.

Il collegio sindacale viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, con telegramma, telex o posta elettronica da spedirsi almeno 3 (tre) giorni prima.

Il collegio sindacale è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del collegio stesso.

Le adunanze del collegio sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio - video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti e regolare lo svolgimento dell'adunanza;
- b) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- c) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio -video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente.

Articolo 28

Controllo dei soci

Ciascun socio ha diritto di avere dall'organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e consultare, a proprie spese, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione, anche tramite professionisti di fiducia.

Ciascun socio potrà promuovere, qualora ne ricorrano gli estremi, azione di responsabilità contro gli amministratori.

Articolo 29

Bilancio e utili

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da adottarsi a sensi del precedente art. 11, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale della società lo richiedano: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

Articolo 30

Scioglimento

La società si scioglie nei casi previsti dall'art. 2484 c.c. e negli altri casi previsti dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

In caso di scioglimento della società, le operazioni di liquidazione saranno affidate ad uno o più liquidatori nominati dall'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo.

La stessa assemblea determinerà i criteri in base ai quali dovrà svolgersi la liquidazione, gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo, nonchè, in caso di pluralità di liquidatori, a chi spetti la rappresentanza della società e le regole di funzionamento del collegio.

Alla fine di ogni esercizio sociale i liquidatori redigeranno il bilancio a norma di legge.

Compatibilmente con la natura, la finalità e lo stato di liquidazione si applicheranno gli artt. 2423 e seguenti C.C.

Articolo 31

Comunicazioni

Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale.

Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o telefax vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico risultanti dai libri sociali o ufficialmente depositati presso la sede della società.

A ogni comunicazione inviata via telefax deve seguire senza indugio, e comunque non oltre dieci giorni, la trasmissione del documento originale, che va conservato unitamente al documento risultante dalla trasmissione via telefax.

Tutte le comunicazioni per le quali non vi sia prova dell'avvenuta loro ricezione da parte del rispettivo destinatario si considerano validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute.

Articolo 32

Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci, o tra i soci e la società, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, oppure nei confronti di amministratori, sindaci e liquidatori o tra questi o da essi promossa, ivi comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari o aventi ad oggetto la qualità di socio, sarà devoluta ad arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte nel rispetto della disciplina prevista dagli articolo 34, 35 et 36 del D.Lgs. 17/1/2003 numero 5.

L'arbitrato si svolgerà secondo la procedura di arbitrato ordinario o di arbitrato rapido in conformità con il suddetto Regolamento.

La controversia sarà devoluta ad un arbitro unico.

In ogni caso l'arbitro sarà nominato dalla Camera Arbitrale e deciderà secondo diritto.

Articolo 33

Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge.

Allegato LETTERA C)			
Dettaglio delle attività da assegnare alla società beneficiaria e quello restante in capo alla società scindenda			
Descrizione	Dettaglio	Da trasferire a società beneficiaria Via Torino 39 SRL	Restanti in capo alla società scindenda Tosco Pierluigi SNC
impianti e macchinari generici			63680,27
impianti e macchinari specifici			434648,00
Attrezzatura varia e minuta			74016,09
Mobili e arredi			19414,24
Macchine elettroniche ufficio			3120,04
Autovetture			43778,73
Autocarri			89609,49
Altri beni materiali			10157,24
Telefonini			350,17
Disponibilità liquide			94204,40
Crediti tributari			27019,80
Clienti			286749,86
Crediti diversi			7198,38
Risconti attivi			1891,04
Rettifiche attive di bilancio			31099,16
Investimenti in immobili		316732,16	
Terreni di pertinenza		135742,36	
TOTALI		452474,52	1186936,91
Dettaglio delle passività da assegnare alla società beneficiaria e quello restante in capo alla società scindenda			
Fornitori			255708,85
Debiti tributari			296095,00
Debiti v/soci			177712,11
Fatture da ricevere			3290,32
ratei passivi			16471,23
Fondo T.F.R. dipendenti			54828,43
altri debiti			7320,00
Fondo amm.to fabbricati strum.li		38067,34	
Fondo amm.to impianti e macchin.			476614,67
Fondo amm.to altri beni mat.li			130084,40
Fondo amm.to attrezzature varie			67138,59
Capitale sociale			7748,00
Utile dell'esercizio			108332,49
TOTALI		38067,34	1601344,09